

sent. n. 2765/2021
Ref. n. 201/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

in persona dell'Avv. Maria Pepe, ha pronunciato le seguente
SENTENZA
nella causa civile contrassegnata al n° 370/2018 R.G., promossa da:

APICELLA ROSARIO (c.f. PCLRSR69B07H703X) **rapp.to e difeso**, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Arturo Vassallo (c.f. PRVSSRTR69D15F481Z) ed elett.mente dom.to presso il suo studio in Montecorvino Rovella

Attore

contro

UNICREDIT SPA (P.IVA:00348170101), in persona del legale rapp.te p.t. dott. **Gianni Bruno Giovanni**, rapp.to e difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. **Federico** con studio in Salerno

Convenuta

Nonché

DOBANK SPA (P.IVA:02659940239), denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank spa, in persona del legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa, in forza di procura generale alle liti conferita con atto del Notaio **Carlo Pennazzi Catalani** di Velletri il 23.11.2017, dall'avv. **Francesco Florimonte**, presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni : come da verbale di udienza .

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. **Apicella Rosario** conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato giudice di pace, la società Unicredit spa nonché la Dobank spa per sentire accogliere le seguenti conclusioni :

- *In via principale , accertare e dichiarare , per le causali di cui in premessa , che i convenuti hanno erroneamente segnalato e/o hanno omesso ingiustificatamente la cancellazione della posizione "a sofferenza " del sig. Apicella Rosario presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonostante non ne sussistessero più i presupposti;*
- *Per l'effetto condannare le convenute al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non subiti dall'attore, quantificabili prudenzialmente nella somma pari ad € 5.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione, ovvero in quella somma che l'Ill.mo sig. giudice di pace vorrà liquidare previa valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., comunque contenuta nei limiti di competenza per valore del giudice adito;*
- *Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario .*

L'istante premetteva che in qualità di garante della **ROEMA srl in liquidazione**, prima di intraprendere l'odierno giudizio, aveva convenuto la Unicredit spa dinanzi al

Tribunale di Salerno (Proc. N. 6527/2015 RG), per l'accertamento del credito in riferimento ai conti correnti bancari n.400007051,400005606,101406181. Il detto giudizio era stato abbandonato, a seguito di intervenuto accordo transattivo tra le parti. Malgrado l'intervenuto accordo, la posizione del sig. ~~Apicella~~, garante fideiubente della ROEMA srl in liquidazione, risultava ancora segnalata a sofferenza presso la centrale Rischi della Banca d'Italia, nonostante numerosi solleciti verbali e scritti. Perdurando l'inadempimento l'odierno attore adiva, nuovamente il Tribunale di Salerno, depositano ricorso ex art. 669bis e 700cpcp, al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza. A seguito di tale attività le parti convenute cancellavano la posizione a sofferenza dell'istante.

L'istante svolgendo attività di commercio all'ingrosso sia in Italia che all'estero impresa l'accesso al credito è circostanza vitale per la svolgimento dell'attività d'impresa, per cui la segnalazione a sofferenza della sua posizione ha comportato un grave pregiudizio e discredito commerciale, oltre che un danno all'immagine e alla persona.

Pertanto l'attore riteneva in punto di diritto che i convenuti istituti di credito avevano posto in essere un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente, segnalando, illegittimamente "a sofferenza" la posizione dell'~~Apicella~~, malgrado l'intervenuta transazione, non sussistendo quindi i presupposti e le condizioni necessarie per farlo.

Su tali presupposti, ritenendo illegittimo il comportamento degli istituti di credito, aveva adito il Giudice di pace per la tutela del suo diritto.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva entrambi i convenuti citati i quale recisamente contestavano la domanda, sia in ordine all'an che con riferimento al quantum, ritenendola infondata e ne chiedevano il rigetto.

La Dobank eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione in quanto aveva agito quale mandataria della Unicredit Banca.

Nel merito la Unicredit evidenziava che il comportamento della Banca era stato rispettoso della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (14° aggiornamento del 29 aprile 2011-15° agg.) - nella Sez. II Cap. II § 1.5. rubricato "Sofferenze", dispone, tra l'altro, che "La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando (...) il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato". Ed ancora: "La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovevra è stat rimborsata la parte non passata a perdita". Su tali presupposti chiedeva il rigetto della domanda con il favore delle spese.

In corso di causa non veniva ammessa la prova richiesta da parte attrice, e ritenuta dunque la causa documentalmente istruita, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.02.2021, con termine di gg. 30 per note.

Preliminarmente ed in accoglimento dell'eccezione avanzata in comparsa di costituzione, va dichiarata la carenza di legittimazione o titolarità del rapporto controverso della Dobank Spa, la quale ha agito non in proprio bensì quale mandataria della Banca UNICREDIT per il recupero del credito vantato nei confronti della ~~Apicella~~.

Risulta provato documentalmente la qualità di mandataria della Dobank (cfr. Procura speciale del 22.01.2008 a rogito del notaio dott. ~~Sormani~~) nonché la circostanza che la comunicazione alla Centrale Rischi veniva effettuata dalla Unicredit (cfr. comunicazione del 24.07.2015).

Inoltre anche nella redazione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, viene ben evidenziato che la Dobank agisce non in proprio ma quale mandataria della Unicredit. Non risultano ulteriori eccezioni sollevate dalle parti per cui si può passare all'esame del merito.

Il presente giudizio scaturisce dalla ritenuta illegittima segnalazione del nominativo dell'istante nel sistema di valutazione del merito creditizio, con conseguente richiesta di risarcimento del danno originato da tale fatto illecito.

Come è noto, è estremamente importante (in modo particolare nel mondo dell'imprenditoria) evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale "cattivo pagatore o in sofferenza" in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti. La segnalazione negativa in queste banche dati ha notevoli implicazioni negative, non solo perché comporta la sostanziale impossibilità per l'imprenditore di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito (diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già concessi o anche ad impedire al soggetto l'apertura di nuovi conti correnti. Indi tali segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia devono essere subordinate all'osservanza di una serie di rigorosi requisiti, la cui sussistenza andrà valutata con estrema cautela.

La banca dati per eccellenza è rappresentata dalla **Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, che** è un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari).

In pratica, ogni mese gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00 e la Banca d'Italia, d'altro canto, fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.

La Centrale dei Rischi persegue quindi l'interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità (almeno € 30.000,00) oppure che, nonostante la regolarità dei pagamenti, egli risulti già gravato da un'esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00).

L'obiettivo della CR presso la Banca d'Italia consiste nel migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria del sistema creditizio medesimo.

Oltre che al soggetto interessato, i dati della Centrale dei Rischi sono accessibili soltanto agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria strettamente per ragioni di giustizia, nonché alle istituzioni, alle autorità, alle amministrazioni o agli enti pubblici nei soli casi di legge.

Gli intermediari tra l'altro sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00 sebbene, per essere segnalato nella sezione della CR dedicata ai crediti sofferenti, il cliente dovrà versare in un vero e proprio stato di "insolvenza", intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento bensì una sua persistente instabilità patrimoniale e finanziaria. In realtà, ai fini dell'apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e l'istituto bancario.

Dopo tale premessa venendo alla fattispecie concreta l'istante asserisce che la segnalazione inizialmente legittima, a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l'intermediario ed estinzione del debito, veniva aggiornata tardivamente dall'istituto di credito stesso, con conseguente danno all'immagine di imprenditore del [redacted], già amministratore della [redacted]. Tale segnalazione era terminata solo a seguito di ricorso ex art. 700 cpc. depositato dinanzi al Tribunale di Salerno intervenuto tra istituto di credito, tramite la mandataria Dobank e il cliente; dal tenore del detto accordo esso, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, in quanto è un accordo con il quale le parti si sono limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un 'quid medium' tra le prospettazioni iniziali. La cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da tale carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo.

Nel caso di specie sottoposto allo scrutinio del giudice, onde valutare la legittimità del comportamento del convenuto istituto in ordine alla segnalazione alla CR, va fatto riferimento, *ratione temporis*, alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (14° aggiornamento del 29 aprile 2011-15° agg.) - nella Sez. II Cap. II § 1.5. rubricato "Sofferenze", il quale dispone, tra l'altro, che "La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando (...) il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato". Ed ancora: "La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita".

Orbene risulta provato documentalmente che il credito era sicuramente superiore ad € 30.000,00 e che la comunicazione alla Centrale Rischi, preceduta dall'informativa della Banca al debitore, veniva effettuata mensilmente e con riduzione dell'importo via via rimborsato, e cessava circa due mesi dopo l'adempimento dell'accordo transattivo; infatti l'ultima rata veniva pagata dal cliente in data 01.12.2016 mentre la segnalazione

cessava al 31.01.2017, dunque in lieve ritardo, per cui va valutato se tale ritardo, certamente illegittimo, abbia cagionato un danno patrimoniale al sig. Apicella. Va ricordato, quanto all'onere della prova, che, alla stregua del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell'art. 2050 c.c., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto – seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa – l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. 23/05/2016, n. 10638), tuttavia il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato.

Come chiarito dalla Suprema Corte *“In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la “perdita”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato.”* (Cass. 25/1/2017, n. 1931) ed inoltre *“In caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, ... il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità”* (Cass. 5/3/2015, n. 4443).

Ciò posto – atteso che la prova del pregiudizio in concreto sofferto grava esclusivamente su colui che ne chiede il ristoro – va osservato che nel caso in esame l'istante ha dedotto che in quanto titolare di impresa, il protrarsi illegittimo dell'iscrizione avrebbe cagionato un danno patrimoniale oltre che un danno all'immagine.

In ordine all'invocato pregiudizio patrimoniale non è stata offerta prova alcuna documentale né indiziaria; inoltre la prova per testi così come articolata dall'attore non veniva ritenuta ammissibile dal giudice ai fini del decisum.

Segnatamente non risulta provato che per effetto di tale iscrizione l'Apicella abbia avuto serie difficoltà ad accedere al credito finanziario e che la sua attività imprenditoriale per tali motivi abbia subito una flessione negativa, in definitiva non sono emersi elementi di prova sul pregiudizio patrimoniale subito, per cui la domanda sul punto non può trovare accoglimento.

Per quel che concerne il danno non patrimoniale cagionato all'immagine dell'Apicella risarcibile ai sensi dell'art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva; il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. 15/7/2014, n. 16133).

Tale pregiudizio non patrimoniale non può essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità” (Cass. 5/3/2015, n. 4443).


Nel caso di specie in via presuntiva si ritiene che tale danno sia stato provato. Infatti l'istante ha provato documentalmente di essere titolare di impresa individuale (cfr. Visura camerale in

atti) ed è notorio che chi svolge attività di impresa, necessariamente, deve avere rapporti con società di credito e finanziarie, per cui una tardiva cancellazione dalla CR può portargli nocumento oltre che discredito nel proprio ambito professionale e lavorativo, in conseguenza della qualifica di "cattivo pagatore". Un ulteriore elemento di conforto lo si rinviene nel ricorso ex art. 700 cpc depositato dall'Apicella presso il Tribunale di Salerno, onde ottenere con celerità una cancellazione non effettuata spontaneamente dalla Banca, evitando di tal guisa il protrarsi di una situazione pregiudizievole. Alla luce di quanto esposto, ritenuta sufficiente la prova raggiunta, sia pure per presunzione, si accoglie la domanda di risarcimento danni non patrimoniale con liquidazione in via equitativa in € 1500,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Quanto al riparto delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore della controversia e la complessità dell'attività svolta, con accollo a carico dell'Unicredit Banca.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Apicella Rosario~~ nei confronti di Unicredit Banca spa e Dobank spa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Dichiara la carenza di legittimazione della Dobank spa, semplice mandataria della Unicredit Banca Spa;
 - 2) Accoglie per quanto esposto in motivazione la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 1500,00, oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda;
 - 3) Condanna, altresì, essa convenuta Unicredit al pagamento, in favore dell'attore delle spese processuali liquidate secondo i criteri medi di cui al DM 55/14, in € 1200,00 per competenze ed € 150,00 per spese, oltre il rimborso spese forf. ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
 - 4) Dichiara compensate le spese nei confronti della Dobank spa.
- Salerno li 29.06.2021

Il Gdp
Avv. Maria Pepe


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggli 07.05.2021.
Il Funzionario
Giudiziario F.1
Dottor. Manuele Pannullo
